


Publicato il 18/09/2017

N.03924_2017 REG.PROV.CAU.
N. 05372/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2017, proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati

e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti C.F. PLLCST74E28H501S, con domicilio eletto presso Cristiano Avv. Pellegrini Quarantotti in Roma, viale Carso,57;

contro

Cineca Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi Molise, Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Sassari, in nome rispettivamente del Ministro p.t. e dei rappresentanti legali dei

singole Atenei, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Caliendo Daniele, Monaca Chiara, Sciortino Luigi non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione

dell'ordinanza cautelare del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 02156/2017, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017 –MCP;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, comma 4, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Cristiano Pellegrini Quarantotti, dello Stato Gaetana Natale;

Rilevato che:

i singoli Atenei resistenti non hanno finora dato corso all'esecuzione all'ordinanza Cons. Stato, sez. VI, n. 2156/2017 con la quale, in accoglimento dell'appello cautelare, i singoli ricorrenti sono stati ammessi con riserva al corso di laurea prescelto per l'anno accademico 2016/2017;

non potendosi condividere l'assunto che l'immatricolazione ai corsi di laurea sia

subordinata all'autorizzazione del M.I.U.R. (adotta dalle parti resistenti a giustificazione dell'inottemperanza), per il caso che perduri l'inottemperanza anche oltre il decorso di un ulteriore termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ciascun Ateneo persistentemente inottemperante va condannato al pagamento, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.– in favore di ciascuno dei soggetti che non sarà stato immatricolato con riserva (e conseguentemente ammesso a partecipare ai relativi corsi ed esami) – di una somma di denaro, quale misura compulsiva di coazione indiretta all'esecuzione, fissata in euro 5000,00 mensili per singolo studente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza dell'ordinanza all'ordinanza Cons. Stato, sez. VI, n. 2156/2017, accoglie la richiesta di concessione della misura compulsiva di coazione indiretta all'esecuzione e, per l'effetto, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, perdurando l'inottemperanza, fissa la somma di denaro pari a euro 5000,00 mensili a carico di ciascun Ateneo che non provveda tempestivamente all'iscrizione del singolo ricorrente al corso di laurea prescelto nell'anno accademico 2016/2017.

Condanna il Ministero e gli Atenei resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite della presente fase del processo che si liquidano in complessivi euro 2000,00.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO